

STATUTO

**FONDO PENSIONI
DEL GRUPPO
SANPAOLO IMI**

INDICE

TITOLO I	Denominazione – Fonti Istitutive Scopo – Sede - Durata	<i>pag.</i> 3
TITOLO II	Iscrizione – Tipologie di Iscritti Informativa agli Iscritti	<i>pag.</i> 6
TITOLO III	Contribuzione	<i>pag.</i> 9
TITOLO IV	Prestazioni – Vicende dell’Iscritto	<i>pag.</i> 12
TITOLO V	Organi	<i>pag.</i> 17
TITOLO VI	Operatività del Fondo – Gestione delle Risorse Contabilità e Bilancio	<i>pag.</i> 27
TITOLO VII	Norme Finali	<i>pag.</i> 31
TITOLO VIII	Norme Transitorie	<i>pag.</i> 33
APPENDICE 1, 2, 3		<i>pag.</i> 36

TITOLO I

DENOMINAZIONE - FONTI ISTITUTIVE - SCOPO - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione - Fonti istitutive

A far tempo dal 1° giugno 1982, in attuazione di specifiche intese collettive aziendali, fu costituito ed iniziò ad operare l'“Ente Previdenziale San Paolo” (di seguito, per brevità, “Ente”), quale regime pensionistico complementare a contribuzione definita e capitalizzazione collettiva, con autonomia soggettiva e patrimoniale rispetto all'Istituto Bancario San Paolo di Torino ed avente per destinatari i dipendenti dell'Istituto stesso.

Dal 1° luglio 1989, in attuazione di specifiche intese collettive aziendali, fu costituito ed iniziò ad operare il “Fondo pensioni integrativo del trattamento di fine rapporto per il Personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino” (di seguito, per brevità, “Fondo Integrativo”) quale regime di previdenza complementare a contribuzione definita e capitalizzazione individuale avente per destinatari i dipendenti dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino e il personale delle Società del Gruppo San Paolo che si convenzionassero con il Fondo stesso. Quest'ultimo rivestiva autonomia soggettiva e patrimoniale rispetto all'Istituto ed alle Società del Gruppo.

Il processo di privatizzazione determinato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 comportò l'automatica estensione dell'“Ente” e del “Fondo Integrativo” al personale dipendente dai soggetti direttamente o indirettamente derivanti dal cessato istituto di credito di diritto pubblico.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive integrazioni e variazioni (nel prosieguo, per brevità, “decreto 124”), l'“Ente” e il “Fondo Integrativo” acquisirono la qualifica di “regimi preesistenti” ai sensi dell'art. 18 del “decreto 124” stesso, ponendo quindi in essere gli adempimenti disposti dall'art. 12 del decreto 14 gennaio 1997, n. 211 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale nei confronti della Commissione di Vigilanza, di cui all'art. 16 del “decreto 124” (di seguito, per brevità, “Commissione”).

Avute presenti anche le indicazioni generali fornite dalla “Commissione”, con intese collettive del 30 novembre 1998 le fonti istitutive dell'“Ente” e del “Fondo Integrativo” hanno posto in essere un processo di razionalizzazione del sistema di previdenza complementare aziendale e di Gruppo, con unificazione dei due Regimi, fatta salva la piena continuità degli stessi e l'assenza di qualsivoglia volontà novativa da parte delle fonti istitutive medesime.

A seguito del processo di razionalizzazione di cui al comma che precede, con effetto dal 1° gennaio 1998, il “Fondo Integrativo”:

- assume la denominazione di “Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo Imi” (di seguito, per brevità, “Fondo”);
- ha per destinatari i dipendenti della Sanpaolo Imi S.p.A. (di seguito, per brevità, “Banca”), delle entità direttamente o indirettamente derivanti dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, nonché delle società controllate dalle entità predette, (unitariamente, di seguito, per brevità, “datori”), secondo le previsioni del successivo art. 4;

- mantiene la configurazione di regime a contribuzione definita, gestito secondo il sistema della capitalizzazione individuale ed operante secondo criteri di corrispettività;
- contempla un ordinamento adeguato alle disposizioni di legge disciplinanti la materia della previdenza complementare.

In esecuzione delle intese collettive di cui al comma V e con effetto contabile dal 1° gennaio 1998, l'“Ente” è conglobato nel “Fondo”, con ripartizione del patrimonio dell'“Ente” stesso alla medesima data nelle posizioni individuali degli iscritti di cui al successivo art. 7, fatta salva la quota di pertinenza degli iscritti in quiescenza, giusta le previsioni delle intese collettive stesse, che sono assunte quali parte integrante dell'ordinamento del “Fondo”.

Articolo 2 - Scopo

Il “Fondo” ha l'esclusivo scopo di attribuire ai propri iscritti o loro aventi causa prestazioni pensionistiche complementari del sistema di base, ai sensi del “decreto 124”.

Articolo 3 - Sede e durata

Il “Fondo” ha sede in Torino, Piazza S. Carlo 156 e durata illimitata.

TITOLO II

ISCRIZIONE - TIPOLOGIE DI ISCRITTI
- INFORMATIVA AGLI ISCRITTI

Articolo 4 - Iscrizione

Sono iscritti al "Fondo":

- gli iscritti attivi al "Fondo Integrativo" o all'"Ente" al 1° gennaio 1998, con integrale riconoscimento delle anzianità maturate presso tali regimi;
- i dipendenti della "Banca" e degli altri "datori", con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assunti a partire dal 1° gennaio 1998, ovvero assunti precedentemente, ma non ricompresi tra i soggetti di cui al primo alinea, che esprimano la volontà di aderirvi.

L'adesione di cui al comma che precede, secondo alinea, si realizza mediante presentazione di apposita domanda, secondo lo schema predisposto dal Consiglio di Amministrazione del "Fondo". L'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda; durante il primo anno di lavoro alle dipendenze del "datore" può essere fatta comunque decorrere dalla data di assunzione.

L'adesione al "Fondo" deve essere preceduta dalla consegna di copia del presente Statuto e di sintetica scheda informativa o circolare illustrativa circa le caratteristiche del "Fondo" stesso, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- ammontare delle contribuzioni e del prelievo del trattamento di fine rapporto (di seguito, per brevità, "T.F.R.");
- regime delle prestazioni e condizioni di accesso alle stesse;
- criteri generali di impiego delle risorse;
- risultanze dell'ultimo rendiconto di gestione.

La scheda informativa o la circolare illustrativa prevista dal comma che precede è approvata dal Consiglio di Amministrazione, che ne cura tempo per tempo l'aggiornamento.

Articolo 5 - Tipologie di iscritti

Gli aderenti al "Fondo" si distinguono in "vecchi" e "nuovi" iscritti.

Sono "vecchi iscritti" gli aderenti all'"Ente" o al "Fondo Integrativo" alla data del 28 aprile 1993, nonché i soggetti che, pur avendo aderito successivamente all'uno o all'altro, vantando siffatto requisito presso altra forma di previdenza complementare iscritta ad una delle sezioni dell'Albo di cui all'art. 4, comma VI, del "decreto 124" (di seguito, per brevità, "Albo"), non abbiano effettuato il riscatto della posizione previdenziale ivi maturata.

Sono "vecchi iscritti" anche gli aderenti al "Fondo Integrativo" al 1° gennaio 1998 che, essendo contemporaneamente iscritti agli autonomi regimi di previdenza complementare del CREDIOP S.p.A. ed al Fondo pensione per il personale già dipendente dalla Banca Nazionale delle Comunicazioni, vantino presso tali enti analogo status.

Sono parimenti "vecchi iscritti" gli aderenti al "Fondo" successivamente al 1° gennaio 1998 che, essendo titolari di tale qualifica presso altra forma di previdenza complementare iscritta ad una delle sezioni dell'"Albo", non abbiano effettuato il riscatto della posizione previdenziale ivi maturata.

Sono "nuovi iscritti" gli aderenti all'"Ente" e al "Fondo Integrativo" posteriormente al 28 aprile 1993 privi del requisito di cui al comma II, nonché gli aderenti al "Fondo" posteriormente al 1° gennaio 1998, che non vantino il requisito contemplato dal comma IV.

Articolo 6 - Informativa agli iscritti

Il "Fondo" fornisce periodicamente agli iscritti le notizie stabilite dalla "Commissione" e, comunque, ogni informazione ritenuta utile circa l'impiego delle risorse patrimoniali, i risultati conseguiti e, almeno una volta l'anno, una comunicazione circa l'ammontare della posizione individuale di cui al successivo articolo 7.

La diffusione dell'informativa di cui al comma che precede può avvenire anche per il tramite della "Banca" e degli altri "datori" da cui dipendono gli iscritti.

TITOLO III

CONTRIBUZIONE

Articolo 7 - Posizioni individuali

In capo a ciascun iscritto sussiste una posizione individuale, gestita con le modalità proprie della capitalizzazione.

Alle posizioni individuali di cui al comma che precede confluiscono le contribuzioni versate al "Fondo" ed i rendimenti derivanti dalla gestione del patrimonio: ad esse sono imputate le somme finalizzate alla corresponsione delle prestazioni, delle anticipazioni e all'attuazione dei trasferimenti e dei riscatti.

Le posizioni previste dal comma I possono essere incrementate tramite il trasferimento della posizione maturata presso altro regime di previdenza complementare iscritto ad una delle sezioni dell'"Albo" a cui l'interessato fosse precedentemente aderente. L'anzianità di iscrizione che l'aderente abbia maturato presso i regimi di provenienza è riconosciuta, a tutti gli effetti, ai fini dell'anzianità utile nell'ambito del "Fondo".

In applicazione delle intese collettive 30 novembre 1998 alle posizioni individuali sono altresì imputati, nella misura ivi stabilita, gli accantonamenti maturati da ciascun iscritto presso l'"Ente".

Articolo 8 - Contributi

Gli apporti contributivi al "Fondo" dovuti dal "datore" e dagli iscritti e destinati ad alimentare la posizione individuale di cui all'art. 7, sono percentualmente commisurati alla retribuzione annua percepita dall'iscritto, utile per la determinazione del "TFR", secondo le misure tempo per tempo stabilite dalle fonti collettive di pertinenza, le quali divengono parte integrante del presente Statuto, costituendone apposita appendice.

La posizione individuale degli iscritti è altresì alimentata da quote di "TFR", nelle misure fissate dalle fonti collettive di cui al comma che precede.

La misura delle contribuzioni a carico degli iscritti, fissata dalle fonti collettive di pertinenza, è volontariamente modificabile sino alla misura annua massima del 14%.

La facoltà contemplata dai commi che precedono è esercitabile una volta l'anno entro il 30 novembre, mediante inoltro di specifica richiesta indirizzata al "Fondo" contenente l'indicazione della misura dell'apporto contributivo scelta dall'iscritto. La richiesta dispiega efficacia dal mese di gennaio dell'anno successivo.

Articolo 9 - Versamento degli apporti contributivi al "Fondo"

La contribuzione prevista dall'art. 8, comma I, obbligatoria per "datori" e iscritti, è dovuta il giorno di corresponsione di ciascuna attribuzione retributiva imponibile.

I conferimenti di "TFR" contemplati dall'art. 8, comma II, sono dovuti il primo giorno, anche se festivo, del mese successivo a quello di maturazione.

TITOLO IV

PRESTAZIONI - VICENDE DELL'ISCRITTO

Articolo 10 - Prestazioni per i “vecchi iscritti”

Il “Fondo” eroga ai “vecchi iscritti”, cessati dal rapporto di lavoro con il “datore” di pertinenza avendo maturato il diritto al trattamento pensionistico di base, una prestazione in capitale, di importo pari all’ammontare della posizione individuale di cui all’art. 7.

In alternativa alla liquidazione della prestazione in capitale prevista dal comma che precede, ciascun iscritto, previa domanda da avanzare entro quindici giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, ha facoltà di richiederne la trasformazione parziale o totale in rendita.

La prestazione in capitale è attribuita non oltre il novantesimo giorno della cessazione dall’iscrizione ed è calcolata secondo le modalità disciplinate dall’Appendice n. 1, ferma restando la rivalutazione della prestazione stessa sino al percepimento.

Laddove l’iscritto abbia esercitato l’opzione di cui al comma II, le procedure volte all’attribuzione della rendita sono poste in essere secondo la medesima cadenza temporale prevista per l’erogazione della prestazione in capitale.

Articolo 11 - Prestazioni per i “nuovi iscritti”

Il “Fondo” eroga ai “nuovi iscritti”, cessati dal rapporto di lavoro con i “datori” di pertinenza, prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita, allorquando questi conseguano il diritto alla pensione di base ed in presenza del requisito di almeno venti anni di partecipazione al “Fondo” stesso.

In parziale alternativa alla liquidazione in forma di rendita contemplata dal comma che precede, ciascun iscritto, previa domanda scritta da avanzare entro quindici giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro con diritto all’assegno pensionistico di base, ha facoltà di richiedere l’attribuzione della prestazione sotto forma di capitale sino alla misura massima consentita dalla legge.

Gli adempimenti a carico del “Fondo” finalizzati alla liquidazione della rendita e all’eventuale corresponsione del capitale - calcolato con le modalità indicate nell’Appendice n. 1 - sono posti in essere secondo le scadenze temporali fissate dall’art. 10, commi III e IV.

Articolo 12 - Modalità di attribuzione delle rendite

Le rendite previste dagli artt. 10, comma II, e 11, comma I, sono erogate ai beneficiari per il tramite di una o più compagnie di assicurazione, con le quali il "Fondo" stipula apposite convenzioni, secondo i seguenti criteri:

- tenendo conto delle indicazioni di leggi, regolamenti e del complesso delle disposizioni che tempo per tempo disciplinano cogentemente la materia;
- mirando a salvaguardare al meglio la posizione economica degli iscritti;
- fornendo agli iscritti la maggior gamma di opzioni possibili.

Articolo 13 - Trasferimenti e riscatti

Ove cessi dal rapporto di lavoro con il "datore" di pertinenza in assenza dei prescritti presupposti per la liquidazione delle prestazioni, l'iscritto può chiedere:

- a) il trasferimento della propria posizione ad altro fondo iscritto all'"Albo", cui egli acceda in relazione alla costituzione di nuovo rapporto di lavoro o comunque allo svolgimento di nuova attività;
- b) il trasferimento della propria posizione ad un fondo pensione aperto di cui all'art. 9 del "decreto 124";
- c) il riscatto della propria posizione.

L'esercizio delle facoltà di cui alle lett. a) e b) del comma che precede si realizza mediante domanda da inviare al "Fondo" con lettera raccomandata, entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La domanda deve contenere tutti gli elementi necessari per effettuare il trasferimento della posizione.

Qualora l'interessato non eserciti le facoltà contemplate dal comma I, lett. a) e b), nel termine indicato dal comma II, si presume che egli abbia optato per il riscatto della posizione individuale, ai sensi del comma I, lett. c).

La posizione di cui al comma I è calcolata con le modalità indicate nell'Appendice n. 1, decurtata della percentuale dello 0,20% per le fattispecie di cui al comma I, lett. a) e b) e dello 0,50% per la fattispecie di cui al medesimo comma I, lett. c). Tale decurtazione diviene sopravvenienza attiva dell'esercizio in corso, incrementandone gli utili.

Le decurtazioni previste dal comma che precede non trovano applicazione nella fattispecie di trasferimento della posizione individuale prevista dall'art.10, comma 3-bis del "decreto 124". La facoltà di trasferimento della posizione ivi prevista è esercitabile trascorsi cinque anni dall'iscrizione al "Fondo" ed è attuata con lettera raccomandata recante gli elementi indicati nel comma II.

Gli adempimenti a carico del "Fondo" conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai comma I e V, sono espletati nel termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione stessa.

Articolo 14 - Decesso dell'iscritto

In caso di decesso dell'iscritto prima del pensionamento, la posizione individuale di competenza, calcolata ai sensi dell'Appendice n. 1, con applicazione della previsione dell'art. 13, comma V, è riscattabile dai soggetti indicati dall'art. 2122 del codice civile.

Il "Fondo" provvede a liquidare la posizione dell'iscritto deceduto a favore degli aventi diritto, previo inoltro di specifica domanda da parte degli interessati, nei termini di cui all'art. 13, comma VI.

In mancanza dei soggetti di cui al comma I ovvero maturata che sia la prescrizione del loro diritto, la posizione resta acquisita al "Fondo", divenendo sopravvenienza attiva dell'esercizio in corso, a vantaggio di tutti gli iscritti.

Articolo 15 - Anticipazioni

"Il "Fondo" non attribuisce prestiti né anticipazioni agli iscritti, al di fuori delle previsioni del successivo comma II.

L'iscritto che vanti un'anzianità di iscrizione utile per il "Fondo" di almeno otto anni può conseguire un'anticipazione dell'ammontare della posizione individuale di cui all'art. 7 per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, [e per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi disciplinati dall'art. 3, comma 2, della legge n. 53 dell'8 marzo 2000, ossia per astensione facoltativa o per malattia del bambino, nonché per quelli relativi alla formazione \(art. 5\) e alla formazione continua \(art. 6\) previsti dalla stessa legge.](#)

All'iscritto che abbia conseguito un'anticipazione ai sensi del comma che precede è attribuita la facoltà di reintegro della propria posizione individuale, secondo le modalità fissate nel Regolamento contemplato dal seguente comma.

Il Consiglio di Amministrazione emana norme regolamentari volte a disciplinare le modalità di attribuzione delle anticipazioni previste dal comma II e quelle di eventuale reintegro della posizione individuale.

TITOLO V

ORGANI

Articolo 16 - Organi

Sono organi del "Fondo":

- a) l'Assemblea dei delegati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

Articolo 17 - Assemblea dei delegati

L'Assemblea è formata dai delegati eletti dagli iscritti in misura di uno ogni 1000 iscritti al "Fondo" o frazioni di essi, nell'ambito rispettivamente degli appartenenti alle tre Aree Professionali, [alla categoria dei Quadri Direttivi](#) e alla categoria dei Dirigenti.

Il Regolamento elettorale di cui all'Appendice n. 2 fissa le modalità di elezione dei delegati, che sono scelti obbligatoriamente tra gli iscritti al "Fondo".

Le candidature alla carica di delegato sono presentate unitariamente o separatamente dalle Organizzazioni sindacali firmatarie delle fonti istitutive, ovvero da un numero non inferiore al 3% degli iscritti aventi diritto al voto in ciascuna elezione.

I delegati durano in carica tre anni e scadono l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del terzo bilancio ad essi sottoposto. Essi possono essere rieletti senza limite.

Qualora un delegato in corso di mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti nell'ambito del collegio di pertinenza.

I delegati di cui al comma precedente restano in carica fino al termine del triennio in corso.

I delegati che perdono la qualità di iscritto decadono automaticamente dalla carica.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto e può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in ogni singola Assemblea da altro delegato. Ciascun partecipante all'Assemblea non può essere portatore di più di tre deleghe.

Articolo 18 - Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ed in via straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo;
- b) gli indirizzi e direttive generali del "Fondo", ove sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
- c) l'eventuale azione di responsabilità nei riguardi dei componenti gli organi di amministrazione e controllo.

L'Assemblea ordinaria prende altresì atto della lista dei nominativi designati dalla "Banca" quali componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

Per l'assunzione delle deliberazioni di cui al comma I, lett. b) e c), l'Assemblea è integrata da un mandatario della "Banca", rappresentante di tutti i "datori", il cui parere favorevole è condizione di procedibilità per l'assunzione dell'inerente deliberazione.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, per l'adempimento di cui al comma II, lett. a).

L'Assemblea straordinaria è competente a:

- a) dare attuazione alle modificazioni dello Statuto disposte dalla fonti istitutive;
- b) deliberare lo scioglimento del "Fondo", nominandone i liquidatori.

L'assunzione delle deliberazioni di cui al comma che precede, lett. b), è subordinata, quale condizione di procedibilità, alla presenza di un mandatario della "Banca", rappresentante di tutti i "datori" che manifesti espresso parere favorevole.

Articolo 19 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Essa deve essere convocata entro trenta giorni quando lo richiedano almeno otto Consiglieri di Amministrazione o quando ne faccia domanda scritta motivata almeno il 40% dei componenti dell'Assemblea.

La convocazione può essere effettuata mediante ogni idoneo mezzo di comunicazione e deve essere inviata almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione stessa e degli

argomenti da trattare. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata a mezzo fax, telex o telegramma, con un anticipo minimo di almeno sette giorni dall'adunanza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in difetto, dal Consigliere di Amministrazione più anziano, assistito dal Direttore, di cui al successivo art. 30, in funzione di segretario.

Articolo 20 - Validità dell'Assemblea e delle deliberazioni

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a parteciparvi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti nel rispetto delle condizioni di procedibilità di volta in volta richieste. I Consiglieri di Amministrazione, anche qualora rivestano la qualifica di delegato, non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano l'approvazione del bilancio ed in quelle concernenti la loro responsabilità.

Le deliberazioni dell'Assemblea, redatte a cura del segretario, sono riportate sullo specifico libro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario stesso.

Articolo 21 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione del "Fondo" è composto di 14 membri di cui:

- a) n. 7 designati dalla "Banca", anche in rappresentanza degli altri "datori";
- b) n. 7 eletti dagli iscritti, di cui n. 4 in rappresentanza degli appartenenti alle tre Aree Professionali, n. 2 in rappresentanza della categoria dei Quadri Direttivi e n. 1 in rappresentanza della categoria dei Dirigenti.

Le elezioni dei rappresentanti degli iscritti avvengono secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale di cui all'Appendice n. 3.

Le candidature sono presentate unitariamente o separatamente dalle Organizzazioni sindacali firmatarie delle fonti istitutive, ovvero da un numero non inferiore al 3% degli iscritti aventi diritto al voto in ciascuna elezione.

In abbinamento a ciascuno dei Consiglieri di cui al comma 1, lett.b) è eletto, con le stesse modalità impiegate per il Consigliere effettivo, un supplente.

Gli Amministratori sono obbligatoriamente scelti tra i dipendenti della Banca e degli altri “datori”, **ovvero tra gli ex dipendenti dei medesimi titolari di trattamento pensionistico di base**, non devono trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e di decadenza indicate dall’art. 2382 C.C. e devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge. Il venir meno di detti requisiti nel corso del mandato comporta la decadenza dall’incarico.

Gli Amministratori restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile. **Gli Amministratori titolari di trattamento pensionistico di base non possono svolgere più di due mandati.** Gli Amministratori scadono **l’ultimo giorno del mese** in cui l’Assemblea approva il terzo Bilancio da essi predisposto

Ove nel corso del triennio vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Amministratori:

- se trattasi di componente designato dalla “Banca”, quest’ultima provvede alla sostituzione;
- se trattasi di rappresentante degli iscritti, subentra nella carica il supplente a lui abbinato.

Gli Amministratori di cui al comma precedente restano in carica sino al termine del triennio in corso.

Articolo 22- Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni e più ampio potere di gestione del “Fondo”. In particolare:

- elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente, a tenore del successivo art. 24;
- nomina, su proposta della “Banca”, il Direttore di cui al successivo art. 30;
- predispone e presenta all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- fissa gli indirizzi di organizzazione e di gestione del “Fondo”, sottoponendoli, ove reputato opportuno, all’Assemblea;
- assume le necessarie determinazioni in ordine agli investimenti patrimoniali;
- fissa, se giudicato opportuno, le diversificate linee di investimento o “comparti” di cui al successivo art. 32, comma III;
- sovrintende alla corretta tenuta della contabilità;

- adotta misure di trasparenza nel rapporto con gli iscritti e ne assicura l’informativa periodica circa l’andamento amministrativo e finanziario del “Fondo”, secondo le procedure dovute, eventualmente integrate tempo per tempo, previa valutazione di opportunità;
- conferisce delega alle persone abilitate a firmare gli atti e la corrispondenza;
- conferisce incarichi a terzi per consulenze specialistiche e/o professionali eventualmente necessarie;
- sceglie la compagnia di assicurazione o, se del caso, le compagnie cui affidare l’erogazione delle rendite;
- istituisce forme di copertura assicurativa per invalidità e premorienza.

Il Consiglio di Amministrazione in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del “Fondo”, ha l’obbligo di darne segnalazione alla “Commissione” evidenziando i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio ai sensi dell’art. 11, comma 4, del “decreto 124”.

Gli Amministratori hanno diritto di partecipare alle Assemblee, esprimendo il proprio suffragio a titolo consultivo ove non rivestano la qualifica di delegati, fatta eccezione per le materie sottratte al loro sindacato dall’art. 20, comma II.

Articolo 23 - Formalità di convocazione e validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, almeno ogni sei mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo convochi, sia di propria iniziativa che a richiesta scritta di almeno cinque Consiglieri, ovvero del Collegio dei Sindaci.

Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e dell’eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata da spedire ai componenti il Consiglio almeno quindici giorni prima della data della riunione e nei casi di urgenza con telegramma o fax da inviare almeno cinque giorni prima della riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente: in difetto di entrambi dal più anziano in età dei consiglieri presenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette membri, dei quali quattro rappresentanti degli iscritti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni consiliari è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente dell’adunanza e dal Direttore, di cui al successivo art. 30.

Alle riunioni consiliari debbono essere invitati ad assistere i membri del Collegio dei Sindaci con le modalità indicate dal comma II.

Alle riunioni consiliari assiste il Direttore, senza diritto di voto ma con piena facoltà di parola.

Articolo 24 - Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, con votazione segreta:

- il Presidente, tra i membri designati dalla “Banca”;
- il Vice Presidente, tra i membri eletti dagli iscritti.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica come gli altri componenti del Consiglio, secondo le previsioni dell’art. 21, comma VI, e sono rieleggibili.

Il Presidente - ed in caso di sua assenza od impedimento il Vice Presidente - ha la legale rappresentanza e la firma del “Fondo”, per il quale sta in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull’esecuzione delle relative deliberazioni, nonché sull’andamento dell’attività del “Fondo” e firma i documenti che comportano impegni per quest’ultimo. In caso di improrogabile urgenza può assumere le determinazioni che giudichi indispensabili - eccettuate quelle relative all’approvazione del bilancio - sottoponendole, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente assolve altresì ai doveri di comunicazione alla “Commissione” di ogni variazione o innovazione delle fonti collettive. Da’ inoltre applicazione ai doveri sussistenti in capo al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma II. Svolge inoltre ogni altro compito a lui attribuito dalla legge, dallo Statuto o dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25 - Responsabilità degli Amministratori

Gli Amministratori sono responsabili nei confronti del "Fondo", degli iscritti e dei terzi nei limiti e nelle forme stabiliti dall'art. 15 del "decreto 124".

Articolo 26 - Collegio dei Sindaci: composizione e compiti

Il Collegio dei Sindaci è composto da:

- a) due membri designati dalla "Banca";
- b) due membri eletti dagli iscritti.

Le elezioni dei rappresentanti degli iscritti avvengono secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale di cui all'Appendice n. 3.

Le candidature sono presentate unitariamente o separatamente dalle Organizzazioni sindacali firmatarie delle fonti istitutive, ovvero da un numero non inferiore al 3% degli iscritti aventi diritto al voto in ciascuna elezione.

In abbinamento a ciascuno dei Sindaci di cui al comma I, lett. b) è eletto, con le stesse modalità impiegate per il Sindaco effettivo, un Sindaco supplente.

Per lo svolgimento dell'incarico di Sindaco è richiesto il possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e professionalità contemplati dalla normativa di legge tempo per tempo vigente. Il venir meno di detti requisiti in corso di mandato comporta la decadenza dall'incarico.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il triennio ha la stessa decorrenza di quello del Consiglio di Amministrazione.

Ove durante tale periodo vengano a mancare uno o più Sindaci:

- se trattasi di Sindaco designato dalla "Banca", quest'ultima lo sostituisce;
- se trattasi di Sindaco elettivo, subentra il supplente a lui abbinato. In difetto anche del supplente, il primo dei non eletti nella votazione di pertinenza.

I Sindaci di cui al comma precedente restano in carica sino al termine del triennio in corso.

Fermo restando il potere di accertamento individualmente sussistente in capo a ciascun Sindaco, le riunioni collegiali sono valide con la presenza di almeno tre membri. Le determinazioni del Collegio sono assunte a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Sindaci operano in conformità all'art. 2403 del codice civile - in quanto applicabile - e alla disciplina legislativa e regolamentare della previdenza complementare, direttamente riferendo alla "Commissione", circa eventuali anomalie riscontrate e, comunque, circa ogni vicenda in grado di incidere sull'equilibrio del "Fondo".

In particolare essi svolgono, fra gli altri, i seguenti compiti:

1. controllano le scritture contabili;
2. compiono ispezioni e riscontri di cassa;
3. esaminano i bilanci annuali, sui quali riferiscono per iscritto all'Assemblea;
4. vigilano la corretta tenuta delle posizioni individuali degli iscritti.

Le relazioni ed i verbali delle riunioni del Collegio dei Sindaci sono trascritti in un apposito libro e sono sottoscritti dai partecipanti alla riunione.

Qualora i Sindaci vaghino situazioni riconducibili a forme di irregolarità connesse alle materie di cui al comma X, il processo verbale dell'inerente riunione è in ogni caso trasmesso alla "Commissione", traendone copia conforme dal libro indicato dal comma che precede.

Articolo 27 - Responsabilità dei Sindaci

La responsabilità dei Sindaci è regolata dall'art. 2407 del codice civile, in conformità all'art. 15 del "decreto 124".

Articolo 28 - Tutela di Amministratori e Sindaci

Fatta salva la responsabilità del singolo per fatto illecito, la funzione di componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci è sorretta da garanzia del "datore" di pertinenza per ogni eventuale responsabilità di carattere patrimoniale derivante dall'esercizio del mandato.

I soggetti indicati al comma che precede, in caso di instaurazione di giudizio nei loro riguardi, sono tenuti a darne tempestiva e formale comunicazione al "Fondo" e al "datore" di pertinenza.

Le spese, comprese quelle di assistenza legale, relative a giudizi connessi alle funzioni di cui al comma I, sono a carico del “datore” di pertinenza, fermo restando il diritto dell’interessato a scegliere un difensore di fiducia.

Le garanzie contemplate dai commi I e III ed il dovere di informativa posto dal comma II permangono anche successivamente alla cessazione del mandato per fatti ed atti relativi all’esercizio del mandato medesimo.

Articolo 29 - Gratuità delle cariche

Le funzioni di Amministratore e di Sindaco sono gratuite.

Articolo 30 - Direttore

Il Direttore assolve alla funzione di segretario dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e di responsabile amministrativo del “Fondo”.

Il Direttore deve vantare i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge. Il venir meno di detti requisiti nel corso dell’incarico ne comporta la decadenza.

E’ specifico compito del Direttore assolvere agli obblighi di cui all’art. 22, comma II, in caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione ed indipendentemente dalle iniziative che al riguardo assuma il Collegio dei Sindaci.

TITOLO VI

OPERATIVITA' DEL FONDO - GESTIONE DELLE RISORSE

CONTABILITA' E BILANCIO

Articolo 31 - Entrate del "Fondo"

Il "Fondo" è alimentato:

- a) dagli apporti degli iscritti e dei "datori", previsti dall'art. 8;
- b) dagli importi derivanti dall'impiego delle attività;
- c) da qualsivoglia altra entrata, direttamente o indirettamente finalizzata a realizzare lo scopo del "Fondo", accettata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 32- Gestione delle risorse patrimoniali

Le attività del "Fondo" sono impiegate mirando alla salvaguardia della migliore redditività nell'ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli investimenti, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento disciplinanti tempo per tempo la materia.

Nel compiere investimenti è fatto tassativo divieto di perseguire intenti speculativi o finalità difformi rispetto allo scopo istituzionale del "Fondo".

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione perseguire le finalità del "Fondo" individuando diverse linee di investimento (o "comparti") in funzione delle fasce di età degli iscritti.

La politica di investimento di ogni "comparto" è orientata alla ricerca di una ottimale combinazione tra rischio e rendimento attesi, in funzione dell'orizzonte temporale di partecipazione degli iscritti.

La scelta di ciascun "comparto" a cui indirizzarsi è libera facoltà degli iscritti, ai quali è fornita, periodicamente, specifica informativa al riguardo.

Articolo 33 - Rapporti bancari

I rapporti bancari intrattenuti con la "Banca" sono regolati almeno alle condizioni nel tempo vigenti per il personale della stessa.

Articolo 34 - Gestione amministrativa

La “Banca”, in raccordo con gli altri “datori”, svolge, direttamente o tramite operatore specializzato di propria fiducia, attività di servizio amministrativo nei riguardi del “Fondo”, in particolare eseguendo le ritenute a carico degli iscritti, nei modi e nelle misure prescritti, accreditando il “Fondo” delle somme relative, unitamente ai contributi da esso dovuti ed alle quote di “TFR” statutariamente fissate.

I “datori” segnalano altresì le cessazioni dal rapporto di lavoro del proprio personale iscritto e comunicano le notizie eventualmente necessarie perché il “Fondo” esegua gli adempimenti che gli pertengono.

Articolo 35 - Personale e oneri amministrativi

La “Banca”, in raccordo con gli altri “datori”, mette gratuitamente a disposizione del “Fondo” il Direttore ed il personale necessario al suo funzionamento ed assume a suo carico le spese generali di gestione e di ordinaria amministrazione del “Fondo” stesso e del suo patrimonio, compreso il costo di perizie e di consulenze.

Non rientrano nella previsione del comma che precede le commissioni di gestione del patrimonio e le spese di assistenza legale originare da contenzioso.

Articolo 36 - Contabilità

Il “Fondo” tiene la contabilità e le scritture contabili ritenute necessarie dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle normative di legge o di regolamento tempo per tempo vigenti.

Articolo 37 - Bilancio

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio è predisposto un bilancio ad opera del Consiglio di Amministrazione, che lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

TITOLO VII

NORME FINALI

Articolo 38 - Anzianità utile per il "Fondo"

Ad ogni fine contemplato dal presente Statuto, nell'anzianità di iscrizione al "Fondo" si ricomprende anche quella al "Fondo Integrativo" e all'"Ente", a meno che esse non si sovrappongano.

Articolo 39 - Scioglimento e liquidazione del "Fondo"

Qualora sopravvengano eventi tali da pregiudicare il raggiungimento dello scopo del "Fondo" ovvero il suo funzionamento, a motivata richiesta del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci, le fonti istitutive procedono ad un esame congiunto della situazione che si è venuta a creare.

Ove non intervengano specifiche intese, trascorsi tre mesi, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea straordinaria, proponendo la liquidazione del "Fondo".

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente alla "Commissione" gli elementi che possono lasciar presumere la necessità di scioglimento.

L'Assemblea pone in essere gli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli iscritti e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

I liquidatori provvedono all'intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica, in applicazione dell'art. 11, comma 1, del "decreto 124". Per gli altri iscritti si applicano le previsioni dell'art. 13 del presente Statuto.

Articolo 40 - Disposizioni integrative e complementari

Per tutto quanto non espressamente previsto dallo Statuto trovano applicazione le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia, fatti salvi i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e del diritto dell'Unione Europea.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE

Articolo 41 - Organi Amministrativi e di controllo

Gli Organi Amministrativi dell'“Ente” e del “Fondo Integrativo” in carica al 30 novembre 1998, entro il 31 dicembre 1998, debbono far luogo ad una formale presa d'atto delle determinazioni assunte dalle fonti istitutive.

Compiuto l'atto di cui al comma che precede, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci del “Fondo Integrativo” cessano la propria funzione e gli Organi Amministrativi e di controllo dell'“Ente” proseguono la propria attività nei confronti del “Fondo”.

E' compito del Consiglio di Amministrazione del “Fondo” completare entro il 31 dicembre 1999 le procedure volte alla formazione dell'Assemblea dei delegati di cui all'art. 17 ed all'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci. Sino all'insediamento dei nuovi Organi Amministrativi e di controllo i precedenti mantengono pienezza di poteri.

Articolo 42 - Contributi per l'anno 1999

In deroga al disposto dell'art. 8, comma IV, per l'anno 1999 la facoltà degli iscritti di modificare la misura della contribuzione iniziale è esercitabile entro il 30 giugno 1999, mediante inoltro di specifica richiesta indirizzata al “Fondo”.

La richiesta di cui al comma che precede dispiega efficacia dal mese successivo a quello di pervenimento.

Le richieste pervenute dal 1° luglio al 31 dicembre 1999 sono efficaci dal gennaio 2000.

Articolo 43 - Bilancio dell'esercizio 1998

In deroga all'art. 18, la competenza per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 1998 è attribuita al Consiglio di Amministrazione, con obbligo di successiva sottoposizione all'Assemblea, per presa d'atto.

Articolo 44 – Iscritti aderenti al “Fondo di Solidarietà”

In deroga al disposto dell’art. 13, la perdita dei requisiti di partecipazione al “Fondo” per risoluzione del rapporto di lavoro con accesso dell’iscritto al “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Personale del Credito”, di cui al D.M. Lavoro 28 aprile 2000, n. 158 ed alle previsioni del Verbale ABI 24 gennaio 2001 determina l’applicazione dell’art. 10 del “decreto 124” senza decurtazione alcuna dell’ammontare della posizione individuale dell’interessato.

In alternativa alla previsione del comma che precede è riconosciuta all’iscritto la facoltà di mantenere la posizione individuale presso il “Fondo” eventualmente incrementandola di apporti contributivi sino al maturare del diritto alla pensione di base.

La facoltà contemplata al comma II va esercitata inviando al “Fondo” apposita domanda con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

APPENDICE 1

APPENDICE 2

APPENDICE 3

APPENDICE N. 1

<p>MODALITA' DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI IN CAPITALE PREVISTE DAGLI ARTT. 10, COMMA I, E 11, COMMA II. - DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE DA UTILIZZARE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14, COMMA I, DELLO STATUTO</p>

Le prestazioni in capitale previste dagli artt. 10, comma I, e 11, comma II, sono calcolate tenendo conto degli apporti economici versati nella posizione individuale dell'iscritto di cui all'art. 7 e della loro remunerazione, accertata dal Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di ciascun esercizio.

Le posizioni individuali da utilizzare ai sensi degli artt. 13 e 14, comma I, sono determinate, in entrambe le fattispecie considerate, con applicazione del metodo di calcolo indicato dal comma che precede.

La remunerazione contemplata dai commi I e II è capitalizzata al 31 dicembre di ogni anno. Per l'anno in cui interviene la cessazione dell'iscrizione al "Fondo" si assume come remunerazione il tasso medio netto di rendimento dei buoni ordinari del tesoro a tre mesi (o, in difetto, di titolo pubblico equipollente), capitalizzato all'ultimo giorno del mese in cui interviene la cessazione stessa.

La normativa contenuta nel comma che precede non trova applicazione ove l'organizzazione contabile del "Fondo" consenta di disporre di una valorizzazione periodica delle singole posizioni degli iscritti (contabilità in quote).

APPENDICE N. 2

REGOLAMENTO ELETTORALE PER LA DESIGNAZIONE DEI DELEGATI DI ASSEMBLEA

Articolo 1

L'elezione dei membri dell'Assemblea dei Delegati avviene contestualmente a quella dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

E' all'uopo costituita, nell'ambito del seggio elettorale di cui all'art. 1, comma III, dell'Appendice n. 3, un'apposita sezione, secondo modalità fissate dal seggio stesso.

I nominativi dei candidati devono essere formalmente comunicati al Presidente del seggio elettorale sessanta giorni prima della data fissata per l'inizio delle operazioni di voto.

La comunicazione prevista al comma che precede, nell'ipotesi di candidati designati dagli aventi diritto al voto, ai sensi dell'art. 17, comma III, seconda parte dello Statuto, deve essere accompagnata dal deposito contestuale degli elenchi dei proponenti, recanti, accanto alla sottoscrizione, il nome ed il cognome di ciascuno di questi e la specificazione del luogo di lavoro.

I nominativi dei candidati sono stampati sulla scheda di votazione, secondo l'ordine di pervenimento al Presidente del seggio. In caso di candidature pervenute lo stesso giorno è seguito l'ordine alfabetico, in relazione al cognome degli aspiranti alla carica.

Il seggio elettorale è competente a risolvere ogni questione pratica inerente alle votazioni.

Articolo 2

La votazione ha luogo per posta, a mezzo delle schede fornite dal "Fondo", recanti i nomi dei candidati. Le schede, dopo il voto, devono essere chiuse dall'elettore in apposita busta, da sigillarsi.

Detta busta va collocata in altra, su cui l'elettore stesso appone le proprie generalità.

Ogni avente diritto ha facoltà di designare:

- nella votazione dei delegati degli iscritti appartenenti alle tre Aree Professionali sino ad un massimo di 6 nominativi;
- nella votazione dei delegati degli iscritti appartenenti [alla categoria dei Quadri Direttivi](#) sino ad un massimo di 4 nominativi;
- nella votazione dei delegati degli iscritti appartenenti alla categoria dei Dirigenti 1 nominativo.

Le buste degli iscritti in organico presso le diverse strutture, in cui si articola l'organizzazione della "Banca" e degli altri "datori", sono raccolte dalle strutture medesime e rimesse in plico sigillato al seggio elettorale.

A votazione conclusa, il seggio elettorale procede alla verifica della partecipazione al voto, all'apertura delle buste ed allo spoglio delle schede, proclamando eletti coloro che hanno ottenuto nelle diverse votazioni il maggior numero di voti: a parità di suffragi prevale il candidato più anziano di età.

Delle operazioni elettorali è redatto verbale da rimettere ad opera del Presidente del seggio al Presidente del "Fondo".

Articolo 3

Ferma restando la disciplina di cui agli articoli 1 e 2, è facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare con voto unanime dei presenti la sostituzione totale o parziale dello strumento cartaceo per l'effettuazione della votazione con supporti informatici.

L'impiego dei supporti informatici di cui al comma che precede deve comunque garantire libertà e segretezza di voto.

APPENDICE N. 3

<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO ELETTORALE PER LA DESIGNAZIONE DI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE E SINDACI IN RAPPRESENTANZA DEGLI ISCRITTI</p>
--

Articolo 1

Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, la cui elezione compete agli iscritti, il Presidente comunica agli iscritti stessi, con preavviso di almeno novanta giorni ed entro trenta giorni dalla scadenza del triennio di cui agli artt. 21, comma VI, e 26, comma VI, la data stabilita per l'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci.

Per i membri del Consiglio di Amministrazione, la votazione avviene con liste separate, rispettivamente per i rappresentanti delle tre Aree Professionali, [della categoria dei Quadri Direttivi](#) e della categoria dei Dirigenti.

Viene all'uopo costituito, presso la Sede Centrale della "Banca", un seggio elettorale, presieduto da un delegato dello stesso, assistito da uno o più rappresentanti della "Banca" o di altro "datore" e, al massimo, da due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali Aziendali firmatarie degli accordi 30 novembre 1998.

La consistenza numerica di ciascun collegio di votanti è resa nota, per ogni elezione, mediante la comunicazione di cui al comma I ed è calcolata al primo gennaio dell'anno in cui si tiene la votazione.

I nominativi dei candidati devono essere formalmente comunicati al Presidente del seggio elettorale sessanta giorni prima della data fissata per l'inizio delle operazioni di voto.

La comunicazione prevista al comma che precede, nell'ipotesi di candidati designati dagli aventi diritto al voto, deve essere accompagnata dal deposito contestuale degli elenchi dei proponenti, recanti, accanto alla sottoscrizione, il nome ed il cognome di ciascuno di questi e la specificazione del luogo di lavoro.

Ciascun candidato può prendere parte ad una sola elezione.

I nominativi dei candidati sono stampati sulla scheda di votazione, secondo l'ordine di pervenimento al Presidente del seggio elettorale. In caso di candidature pervenute lo stesso giorno è seguito l'ordine alfabetico, in relazione al cognome degli aspiranti alla carica in qualità di titolari.

Il seggio elettorale è competente a risolvere ogni questione pratica inerente alle votazioni.

Articolo 2

La votazione ha luogo per posta, a mezzo delle schede fornite dal "Fondo", recanti i nomi dei candidati. Le schede, dopo il voto, devono essere chiuse dall'elettore in apposita busta, da sigillarsi.

Detta busta va collocata in altra, su cui l'elettore stesso appone le proprie generalità.

Ogni avente diritto ha facoltà di designare:

- nella votazione per i membri del Consiglio di Amministrazione rappresentanti gli iscritti appartenenti alle tre Aree Professionali: quattro nomi di Consiglieri con i rispettivi supplenti;
- nella votazione per i membri del Consiglio di Amministrazione rappresentanti gli iscritti appartenenti [alla categoria dei Quadri Direttivi](#): due nomi di Consiglieri con i rispettivi supplenti;
- nella votazione per i membri del Consiglio di Amministrazione rappresentanti gli iscritti appartenenti alla categoria dei Dirigenti: un nome di Consigliere con il rispettivo supplente;
- nella votazione per il componente del Collegio dei Sindaci: due nomi di Sindaci con i rispettivi supplenti;

Le buste degli iscritti in organico presso le diverse strutture, in cui si articola l'organizzazione della "Banca" e degli altri "datori" sono raccolte dalle strutture medesime e rimesse in plico sigillato al seggio elettorale.

E' fatta salva la facoltà del votante di trasmettere direttamente al seggio la propria busta.

A votazione conclusa, il seggio elettorale procede alla verifica della partecipazione al voto, all'apertura delle buste ed allo spoglio delle schede, proclamando eletti coloro che hanno ottenuto, per ciascuna funzione e nell'ambito delle diverse votazioni, il maggior numero di voti: a parità di suffragi prevale il candidato più anziano di età.

Delle operazioni elettorali è redatto verbale da rimettere ad opera del Presidente del seggio al Presidente del "Fondo", il quale, entro trenta giorni, convoca il Consiglio per il suo insediamento e l'assegnazione delle cariche.

Articolo 3

Ferma restando la disciplina contemplata dagli artt. 1 e 2, è facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare, con voto unanime dei presenti, la sostituzione totale o parziale dello strumento cartaceo per l'effettuazione delle votazioni con supporti informatici.

L'impiego dei supporti informatici di cui al comma che precede deve comunque garantire libertà e segretezza di voto.